

DIRITTO DI STUDIO PER GLI STUDENTI LAVORATORI

CHE COS'È

La legge n. 300/70 (art. 10) prevede che i lavoratori dipendenti, sia privati che pubblici, possano usufruire di permessi o di particolari agevolazioni per la realizzazione del diritto allo studio, allo scopo di elevare la propria cultura e di sviluppare le proprie capacità professionali. Questo riguarda tutti i lavoratori studenti iscritti e che frequentanti regolari corsi di studio in scuole di istruzione primaria, secondaria e di qualificazione professionale, statali, parificate, legalmente riconosciute o comunque abilitate al rilascio di titoli di studio legali. La disposizione si applica anche a coloro che frequentano corsi di formazione professionale.

DESTINATARI

I lavoratori-studenti sono coloro che frequentando "corsi regolari di studio in scuole di istruzione primaria, secondaria e di qualificazione professionale, statali o legalmente riconosciute, oppure abilitate al rilascio di titoli legali di studio".

Tutti gli studenti lavoratori hanno diritto ad usufruire dei permessi, tranne:

- i lavoratori in prova dei settori edile, legno e turismo;
- i dipendenti di aziende al di sotto di un certo numero di addetti, facenti parte dei settori edile (aziende con meno di 18 dipendenti) e turismo (con meno di 50 dipendenti).

PERMESSI PER LO SVOLGIMENTO DI ESAMI

Tutti i lavoratori studenti, compresi quelli universitari (anche fuori corso), hanno diritto ad un giorno di permesso retribuito per lo svolgimento dell'esame. La concessione del permesso non è subordinata all'esito dell'esame, ma dipende solo dal fatto che lo stesso venga sostenuto. A tal fine, su richiesta del datore di lavoro, il lavoratore è obbligato a presentare la documentazione che comprova l'avvenuto esame. Il permesso giornaliero viene concesso indipendentemente dall'ora in cui viene effettuato l'esame e quindi anche se non coincide con l'orario di lavoro.

AGEVOLAZIONI PER LA FREQUENZA DI CORSI

Per agevolare la frequenza di corsi sono previsti particolari turni di lavoro e l'esonero dal lavoro straordinario. La possibilità di usufruire di appositi permessi per la frequenza ai corsi di studio è regolata esclusivamente dalla contrattazione collettiva, che prevede anche il numero di ore retribuite spettanti ai lavoratori.

LIMITAZIONI PREVISTE

Tutti i contratti collettivi di settore prevedono una serie di limitazioni:

- un monte ore aziendale che viene determinato diversamente da contratto a contratto, valido per un certo numero di anni, il cui superamento comporta la necessità di creare un'apposita graduatoria tra quei lavoratori per individuare i beneficiari, che saranno selezionati secondo determinati criteri: anzianità di servizio, età del lavoratore, caratteristica dei corsi;
- il numero di lavoratori che contemporaneamente possono assentarsi non deve superare una determinata percentuale degli addetti occupati e dovrà comunque essere garantito il normale svolgimento dell'attività produttiva;
- in generale, in numero di ore del corso deve essere pari al doppio delle ore di permesso retribuite, tranne il caso dei corsi di recupero. Pertanto un lavoratore ha diritto al pagamento di 150 ore se il corso che frequenta ha una durata minima di 300 ore.

L'ORARIO DI LAVORO

Il presupposto per la concessione di permessi retribuiti ai lavoratori che frequentano regolarmente i corsi è **la coincidenza tra il tempo di svolgimento delle lezioni e l'orario di lavoro**. Al contrario, se le lezioni sono

serali, non competerà alcun diritto a permessi, tranne il caso in cui il dipendente sia adibito a turni di lavoro serali.

Il tempo di viaggio necessario per recarsi al corso oppure per ritornare al lavoro viene retribuito **solo se il contratto collettivo lo prevede espressamente e nei limiti strettamente necessari allo spostamento. Nel calcolo delle ore sono comprese anche quelle per il viaggio.**

LAVORO A TURNI

I lavoratori studenti hanno diritto ad essere impiegati in turni di lavoro che facilitino la frequenza ai corsi e la preparazione degli esami. L'esercizio di questo diritto però non deve costituire uno svantaggio per gli altri lavoratori non studenti. Il datore di lavoro deve soltanto impiegare il lavoratore in turni o regimi di orario già esistenti in azienda, che lo agevolino nella frequenza.

LAVORO STRAORDINARIO

Il lavoratore studente può rifiutare di prestare lavoro oltre l'orario normale.

PER INFORMAZIONI

Segreterie delle Università

Visionare il sito: www.istruzione.it

NORMATIVA

- Legge 20 maggio 1970, n. 300
- D.P.C.M. 9 aprile 2001- Uniformità di trattamento sul diritto agli studi universitari, ai sensi dell'articolo 4 della legge 2 dicembre 1991, n. 390.